LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALESSANDRO ANTONELLI"

Regolamento recante la disciplina dell'accordo di patrocinio e del contratto di utilizzazione del logo dell'Istituzione Scolastica

1. L'istituto può concedere il proprio patrocinio a rilevanti iniziative culturali, scientifiche o sportive organizzate da soggetti o enti associativi privati su tematiche d'interesse dell'istituzione scolastica e coerenti con i valori e le finalità esplicitati nel Piano dell'Offerta Formativa.

2. Il patrocinio s'intende sempre accordato a titolo gratuito e non può comportare oneri, anche indiretti, per l'istituzione scolastica.

3. Ogni iniziativa patrocinata non deve presentare conflitti d'interesse tra l'attività dell'amministrazione e quella privata. In ogni caso non saranno prese in considerazione istanze di concessione del patrocinio avanzate da soggetti le cui finalità e attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

4. Il patrocinio s'intende concesso per una singola iniziativa e non si estende per analogia ad altre attività o manifestazioni connesse o affini. Il patrocinio non può essere accordato in via permanente.

5. Non è consentita la concessione del patrocinio per iniziative che:

a) abbiano natura o finalità, anche indirettamente, commerciali;

b) perseguano, anche indirettamente, finalità di promozione di marchi, brand, loghi commerciali o di pubblicità di prodotti, ditte e aziende;

c) abbiano come oggetto attività di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa o che siano comunque volte a pubblicizzare, anche indirettamente, la produzione, la distribuzione o il consumo di tabacco, di prodotti alcolici o di altre sostanze psicotrope;

d) prevedano, anche indirettamente, la diffusione o la promozione di immagini e/o messaggi offensivi, a sfondo sessuale, o comunque idonei a fomentare fanatismo, razzismo, odio o minaccia nei confronti di alcuno;

e) a insindacabile giudizio dell'istituzione scolastica appaiono idonee a pregiudicarne la neutralità istituzionale.

6. La concessione del patrocinio non conferisce automaticamente diritto all'utilizzo del logo della scuola.

7. L'istanza di concessione del patrocinio deve essere presentata mediante l'apposito modulo disponibile nel sito dell'istituto. L'accoglimento o il rigetto dell'istanza sono deliberati dal Consiglio d'Istituto.

8. Qualora il Consiglio d'Istituto abbia deliberato l'accoglimento della relativa istanza, il Dirigente Scolastico e il legale rappresentante del soggetto patrocinato stipuleranno, in forma scritta, un accordo di patrocinio che dovrà contenere i seguenti elementi:

a) l'analitica descrizione delle attività oggetto dell'iniziativa patrocinata;

b) l'analitica indicazione delle modalità in cui si esplica il patrocinio della scuola;

c) la clausola di revoca immediata del patrocinio qualora, ad insindacabile giudizio dell'istituzione scolastica, emerga anche una sola delle ipotesi ostative previste dal presente regolamento;

d) l'espressa indicazione del limite temporale di concessione del patrocinio e della sua assoluta gratuità.

9. Il logo dell'istituzione scolastica consiste nella seguente immagine

10. L'utilizzo del logo della scuola da parte di terzi può essere accordato solo qualora sussistano tutte le condizioni legittimanti la concessione del patrocinio cui accede previste dal presente regolamento. L'istanza di

concessione di utilizzo del logo deve essere presentata mediante l'apposito modulo disponibile nel sito dell'istituto. L'accoglimento o il rigetto dell'istanza sono deliberati dal Consiglio d'Istituto.

11. Qualora il Consiglio d'Istituto abbia deliberato l'accoglimento della domanda di utilizzo del logo, il Dirigente Scolastico e la parte privata stipuleranno, in forma scritta, un contratto che dovrà contenere i seguenti elementi:

a) l'analitica descrizione delle forme di utilizzo del logo da parte del privato;

b) l'ammontare del contributo finanziario a carico del privato quale corrispettivo per l'utilizzo del logo;

c) la clausola di risoluzione espressa qualora, ad insindacabile giudizio dell'istituzione scolastica, emerga anche una sola delle ipotesi ostative previste dal presente regolamento;

d) l'espressa indicazione del limite temporale di utilizzo del logo e il divieto di rinnovo tacito del contratto;

e) l'applicazione del foro erariale per tutte le controversie che dovessero insorgere in materia di interpretazione o di esecuzione del contratto.

12. L'utilizzo del logo da parte del privato può accedere all'accordo di patrocinio. In tale ipotesi, il provvedimento di concessione del patrocinio e il successivo accordo devono farne espressa menzione, precisando altresì l'eventuale importo della contribuzione a carico del richiedente. In difetto, il patrocinio s'intende accordato senza facoltà di utilizzo del logo della scuola.